

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantaquattro giorni.

13. 48. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantatre giorni.

13. 49. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessantadue giorni.

13. 50. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessantuno giorni.

13. 51. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

13. 52. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantanove giorni.

13. 53. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantotto giorni.

13. 54. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantasette giorni.

13. 55. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantasei giorni.

13. 56. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantacinque giorni.

13. 57. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantaquattro giorni.

13. 58. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantatre giorni.

13. 59. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantadue giorni.

13. 60. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantuno giorni.

13. 61. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquanta giorni.

13. 62. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantanove giorni.

13. 63. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantotto giorni.

13. 64. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantasette giorni.

13. 65. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantasei giorni.

13. 66. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.

13. 67. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantaquattro giorni.

13. 68. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantatrè giorni.

13. 69. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantadue giorni.

13. 70. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantuno giorni.

13. 71. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quaranta giorni.

13. 72. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentanove giorni.

13. 73. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentotto giorni.

13. 74. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentasette giorni.

13. 75. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentasei giorni.

13. 76. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentacinque giorni.

13. 77. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentaquattro giorni.

13. 78. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentatre giorni.

13. 79. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentadue giorni.

13. 80. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentuno giorni.

13. 81. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: decide con la parola: delibera.

13. 82. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: novanta con: centoventi.

13. 83. Menia.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: cento.

13. 84. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantanove giorni.

13. 85. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantotto giorni.

13. 86. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantasette giorni.

13. 87. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantasei giorni.

13. 88. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantacinque giorni.

13. 89. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantaquattro.

13. 90. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantatre.

13. 91. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantadue.

13. 92. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantuno.

13. 93. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sopprimere il comma 3.

13. 95. Menia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: rettificati con la seguente: modificati.

13. 96. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 — sezione 13)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalisti-

che o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

ART. 14 — 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 2.

14. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

(A. C. 169 — sezione 14)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la

propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: legislazione con la seguente: normativa.

15. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: determinati.

15. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 — sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le

associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: siano presenti con le seguenti: vi siano.

16. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: nonché i comuni aggiungere le seguenti. ricompresi nelle suddette province.

16. 15. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: stabilire.

16. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: decidere.

16. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: deliberare.

16. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: obiettivi con la seguente: obiettivi.

16. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per gli organi di stampa fino a: nonché.

16. 7. Menia.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e per le emittenti fino alla fine del comma.

16. 8. Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzino con la seguente: adoperino.

16. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: finalità con la seguente: fine.

16. 10. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela.

16. 11. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al CONFEMILI (Comitato Nazionale Federativo per le Minoranze linguistiche d'Italia) è assegnato il compito di rappresentare le minoranze linguistiche nelle sedi istituzionali italiane, europee ed internazionali, di assumere iniziative di coordinamento e di promozione nonché di svolgere studi e ricerche di comune interesse per le minoranze.

16. 12. Detomas.

(A. C. 169 — sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 20 miliardi annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono interamente a carico degli enti locali.

Conseguente sopprimere l'articolo 22.

17. 2. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico degli stessi.

17. 3. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 6, comma 1 e 11, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono posti a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

17. 20. La Commissione.

Al comma 1 sostituire la parola: sostenute con la seguente: effettuate.

17. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: derivanti dalla con le seguenti: conseguenti alla.

17. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: degli enti stessi.

17. 6. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 15 per cento.

17. 7. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 25 per cento.

17. 8. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: degli importi erogati con le seguenti: delle somme erogate.

17. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

17. 10. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

17. 11. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

17. 12. Menia.

Al comma 2 sostituire la parola: previa con la seguente: preliminare.

17. 13. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire le parole: delle risorse, con le seguenti: dei fondi.

17. 14. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire la parola: effettuare, con la seguente: realizzare.

17. 15. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A fine anno solare, le spese sostenute dovranno essere documentate dall'ente locale competente ed ogni spesa non ritenuta congrua, dovrà essere restituita, pena la cessazione di ogni futura erogazione per le spese di cui al comma 1.

17. 1. Fragalà.

Al comma 3 sostituire la parola: ripartite con la seguente: divise

17. 16. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: avviene con le seguenti: deve avvenire

17. 17. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: indicazione con la seguente: menzione.

17. 18. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: congruità con la seguente: necessità.

17. 19. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Le regioni e le province provvedono, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, con le seguenti: possono provvedere.

***18. 3.** Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, con le seguenti: possono provvedere.

***18. 8.** La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: appositi, con la seguente: particolari.

18. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: tutela, con la seguente: salvaguardia.

18. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: esistenti, con la seguente: presenti.

18. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti, aggiungere le seguenti: per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge.

18. 7. Fragalà.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il Governo procede, a mezzo decreti da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Presidenti delle Giunte Regionali, a riconoscere personalità giuridica pubblica agli istituti di lingue minoritarie aventi sede nel

territorio nazionale, ove caratterizzati da adeguata tradizione culturale e rilevante incidenza sul tessuto sociale locale.

2. Alla necessaria dotazione finanziaria si provvede per estensione agli istituti di cui al comma 1, della vigente normativa in materia di autonomia finanziaria degli istituti scolastici, in quanto applicabile, come da decreto del Ministero della pubblica istruzione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Saranno altresì attivate, a cura delle Giunte regionali competenti per territorio, le risorse disponibili a carico del Fondo sociale europeo.

4. Su tali iniziative i Presidenti delle rispettive Giunte relazioneranno annualmente al Governo.

18. 01. Aloï, Valensise, Fino, Poli Bortone.

(A. C. 169 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: due anni.

19. 2. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

19. 3. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: sette mesi.

19. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, con le seguenti: dal momento della.

19. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, con le seguenti: dal giorno di.

19. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: sentite, con le seguenti: previa consultazione delle

19. 7. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 5. Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

20. 8. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 sostituire la parola: l'applicazione con la seguente: l'attuazione.

20. 1. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: disposizioni con la seguente: norme.

20. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: previste con la seguente: stabilite.

20. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: rimessa con la seguente: demandata.

20. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle Regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

20. 01 Boato.

(A. C. 169 - sezione 20)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21 — 1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

21. 2. Fragalà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

21. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di analogo trattamento.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto al comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri trasmette al Parlamento dettagliata relazione sullo stato della legislazione nei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

4. Il Governo, d'intesa con le Regioni interessate, promuove appositi accordi bilaterali con gli Stati di origine delle popolazioni minoritarie presenti sul territorio italiano, al fine di garantire, nel quadro della predisposizione di programmi di interscambi culturali, la reciproca tutela delle minoranze straniere in Italia ed italiane all'estero.

5. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

21. 3. Aloi, Fino, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

21. 4. Aloi, Fino, Valensise.

(A. C. 169 — sezione 21)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 17 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 20 miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22 — 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituirlo con il seguente.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 5. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 17 aggiungere le seguenti: e 21.

22. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

22. 3. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

22. 2. Menia.

(A.C. 169 — sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge, n. 169, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, rappresenta una sintesi funzionale di numerosi progetti di legge presentati allo scopo di tutelare specifiche minoranze linguistiche esistenti in molti territori della nostra nazione. Si tratta di gruppi etnici di grande importanza storica e rilevante valore culturale che testimo-

niano con la loro esistenza i segni di antiche civiltà ormai del tutto scomparse, da cui, è bene ricordarlo, trae origine anche la nostra attuale società;

il testo della proposta rappresenta una cornice normativa di carattere generale e di indirizzo attraverso cui, in fase di attuazione delle relative disposizioni, si potranno tutelare le rispettive minoranze linguistiche adottando misure particolari idonee a promuoverne e diffonderne i caratteri storico-culturali che le caratterizzano;

al fine di tutelare due peculiari minoranze linguistiche presenti nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, la Grecanica e l'Albanese, è stata presentata il 15 maggio 1996, la proposta di legge n. 918 con lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare la loro cultura. Di questa proposta di legge l'atto in esame recepisce le finalità generali senza trattare le disposizioni specifiche, che, come detto, spetterà ad altri soggetti attuare;

si ritiene opportuno evidenziare che l'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi presenti in Calabria e Basilicata è, da tempo, avvertita. Ciò — del resto — in armonia con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione, il quale a sua volta non intende ovviamente mettere in forse valori e principi che attingono alla sacralità dell'unità nazionale, frutto del sacrificio di chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il proprio contributo a tale grande causa. Per questi motivi la tutela delle minoranze linguistiche grecaniche ed albanesi, presenti in Calabria e Basilicata come in Puglia e in Sicilia, non rappresenta alcun pericolo per l'unità nazionale, trattandosi, come nel caso delle comunità albanesi, di presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal quale sono emerse le coscienze che hanno contribuito al riscatto nazionale;

nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono battuti per l'Italia su tutti i fronti, interni ed esterni, dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera;

altrettanto deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le quali, nel corso dei secoli, a partire dal VIII secolo a.C. hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo italiano;

il Governo, al fine di non far perdere l'essenza peculiare della proposta di legge n. 918 del 1996, la quale in via di massima potrebbe ritenersi assorbita dalla presente proposta di legge, anche alla luce delle sue funzioni istituzionali di organo esecutivo, quando avranno efficacia le disposizioni contenute in questo atto, potrà svolgere una importante azione di stimolo e di controllo affinché le province, i comuni e la pubblica amministrazione delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, provvedano a realizzare gli interventi che venivano riportati nella citata proposta di legge 918 del 1996, utili a tutelare l'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi;

impegna il Governo:

ad attivarsi in modo fattivo affinché nella fase di attuazione delle disposizioni recate dalla proposta di legge n. 169 si possa conseguire il risultato di tutelare le minoranze etnico-linguistiche grecaniche, albanesi ed occitane nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, in collaborazione con le associazioni regolarmente riconosciute come la lega italiana della minoranza *arbëresh*;

a stimolare i soggetti delegati affinché provvedano ad attuare le misure che la nuova legge gli affida ed in particolare:

le università delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia perché istituiscano corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica, grika ed occitana, anche utilizzando le strutture pubbliche già esistenti, come l'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni di Bova Marina ed il Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone, siti nella regione Calabria;

le regioni Calabria e Basilicata perché provvedano ad istituire ed organizzare l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, atto a favorire la diffusione delle due culture.

9/169/1 Aloï, Valensise, Poli Bortone, Fino, Molinari, Galeazzi, Olivo, Bergamo, Lo Presti, Brunetti, Filocamo, Maselli, Saia, Pampo, Crema, Romano Carratelli, Tassone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che le parlate locali delle regioni sono a tutti gli effetti lingue, possedendo esse una secolare tradizione letteraria scritta;

evidenziato che l'indubbia necessità di avere una lingua scritta e orale comune e codificata in tutta la Repubblica non esclude la tutela delle lingue locali affinché queste non divengano lingue « morte » ed il patrimonio culturale l'importanza sociale che esse svolgono come strumento di comunicazione venga in tal modo gradualmente distrutto o cancellato;

posto che l'UNESCO, cui l'Italia aderisce, promuove e salvaguarda le differenze culturali, e quindi anche linguistiche, nel mondo come irrinunciabile patrimonio comune dell'umanità;

impegna il Governo

a sostenere in tutte le forme possibili, nell'ambito della sua competenza, la salvaguardia, la diffusione e l'insegnamento delle lingue e delle culture presenti nel territorio nazionale di ogni altra popolazione stanziata nel territorio stesso che non siano comprese nell'articolo 2 del provvedimento in materia di tutela delle minoranze linguistiche, e per le quali venga fatta richiesta con delibera motivata dal

rispettivo consiglio regionale o da almeno i due terzi dei relativi consigli comunali.

9/169/2 Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

dal 5 novembre 1992 è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie;

sino ad oggi la Carta è stata sottoscritta da 18 Stati membri e ratificata da 7 Stati firmatari (ai quali sta per aggiungersi la Germania e la Gran Bretagna, nell'accordo relativo all'Irlanda del Nord, ha annunciato la volontà di sottoscrivere la Carta);

in Italia esistono 13 lingue minoritarie alloglotte, come indicato nel rapporto recentemente redatto dall'ufficio delle zone di confine e delle minoranze linguistiche del Ministero dell'interno;

nonostante l'articolo 6 della Costituzione preveda che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche », la maggior parte delle popolazioni di lingua minoritaria in Italia non dispone sinora di alcun impianto normativo di tutela e valorizzazione;

l'adesione del Governo italiano alla menzionata Carta, oltre ad affermare la volontà dell'Italia ad allinearsi agli *standards* europei in materia di tutela delle minoranze, rappresenterebbe un incentivo per gli organi dello Stato competenti ad affrontare e risolvere positivamente i problemi relativi alla tutela delle minoranze;

impegna il Governo

ad aderire alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, proponendone in seguito la ratifica al Parlamento italiano, a completamento del disegno di tutela delle minoranze linguistiche.

9/169/3 Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Rodeghiero, Barral, Chincharini.

La Camera,

premessi che:

la risoluzione adottata il 16 marzo 1998 dal Consiglio d'Europa concernente la carta europea delle lingue regionali o minoritarie afferma, nel preambolo, che « il diritto delle popolazioni a esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile. [...] La difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contributo importante all'edificazione dell'Europa basata su principi di democrazia e diversità culturale »;

lo Statuto della regione Veneto, all'articolo 2, afferma: « L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche tradizioni della sua storia. La regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità »;

l'Istat in una recente rilevazione ha evidenziato che la lingua veneta è parlata correntemente dal 52 per cento degli abitanti della regione Veneto, la percentuale più alta fra i popoli presenti all'interno dello stato italiano;

impegna il Governo

a inserire la lingua veneta tra le lingue protette dal presente provvedimento di legge.

9/169/4 Vascon, Fongaro, Cavaliere, Dalla Rosa, Calzavara, Rodeghiero, Signorini, Giovanardi, Volontè.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

considerato che numerose regioni hanno già assunto autonome iniziative, an-

che in assenza di un quadro normativo generale, al fine di valorizzare le tradizioni culturali, linguistiche, folkloristiche e musicali;

valutato che nella regione Calabria sono presenti storiche minoranze albanesi, grecaliche e occitane;

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di valorizzare le tradizioni culturali regionali promuovendo scambi sia tra le regioni italiane che con quelle dell'Europa e dell'area del Mediterraneo.

9/169/5 Tassone.

La Camera,

considerato che sia il piemontese che il veneto hanno piena dignità di lingua, con una propria *koiné*, una propria grammatica, una letteratura e una tradizione che ne tratteggiano l'identità,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle lingue piemontese e veneta, adeguate alle loro peculiarità e alla loro tradizione, favorendone l'attenzione della scuola, dell'università e dei mezzi radiotelevisivi verso il patrimonio culturale e storico di cui sono espressione.

9/169/6 Borghezio, Calzavara, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che i Rom ed i Sinti sono presenti in Italia fin dal secolo XIV e costituiscono quindi una minoranza linguistica storica di grande rilevanza e che è in corso un processo di stanziacità di tali minoranze,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle comunità Rom e Sinti adeguate alle loro peculiari caratteristiche linguistiche storico-culturali.

9/169/7. Maselli, Jervolino Russo, Di Bisceglie, Brunetti, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere idonei provvedimenti per valorizzare gli idiomi italiani di dignità letteraria.

9/169/8. De Biasio Calimani, Maselli.

La Camera,

nell'approvare la legge per la tutela delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione,

impegna il Governo

a promuovere la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme d'intervento.

9/169/9. Boato.

La Camera,

considerato che i veneti sono stati annessi all'Italia dal plebiscito del 1866 ed essendo stati fino a quella data popolo sovrano che parlava una propria lingua ufficiale dotata di grammatica, fonetica e sintassi utilizzata in tutti gli atti ufficiali della repubblica serenissima,

impegna il Governo

ad adottare misure per tutelare la lingua veneta come caratteristica lingua storica.

9/169/10. Cavaliere, Luciano Dussin.

La Camera,

premessi che la proposta di legge n. 169 e abbinate, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, rappresenta una normativa quadro e di indirizzo finalizzata, tra l'altro, a promuovere e valorizzare i patrimoni linguistici e culturali che fanno parte integrante dei valori del popolo italiano;

considerato che nell'ambito delle lingue minoritarie indicate all'articolo 2 numerose regioni hanno assunto iniziative e provvedimenti al fine di valorizzare tradizioni culturali e linguistiche;

considerato altresì che il provenzale rappresenta una lingua di grande valenza culturale e linguistica,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela della tradizione linguistica e culturale provenzale.

9/169/11. Teresio Delfino.

La Camera,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative tese a favorire condizioni di reciprocità circa la tutela delle minoranze linguistiche;

a tale fine, con riferimento alla presenza di minoranze linguistiche italiane, nei confinanti paesi europei si impegna il Governo ad adottare specifiche iniziative in merito.

9/169/12. Migliori, Niccolini.